

Passo dopo passo come effettuare la scelta dei criteri di valutazione rifacendosi all'Oic 11

Bilanci 2024, sui numeri prevale la continuità aziendale

Pagina a cura

DI GIOVANNI VALCARENCHI
E RAFFAELE PELLINO

La corretta scelta dei criteri di valutazione del bilancio dipende dalla valutazione sulla esistenza di continuità aziendale. La situazione economica dell'esercizio corrente, come l'ultima frazione del 2024, non pare rosea. Mancando qualsiasi norma di deroga all'articolo 2423-bis, numero 1 del codice civile e non essendo stata nemmeno riproposta la facoltà di ridurre o azzerare gli ammortamenti, occorre richiamare le prescrizioni del documento Oic 11. Infatti, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. L'impostazione che si è data nella prassi contabile tiene conto, in primis, del fatto che la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale; così, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un "prevedibile" arco temporale futuro, ossia un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Non ci si può nemmeno trincerare dietro il tema della incertezza, in quanto gli "adeguati assetti" imposti dall'articolo 2086 del c.c. impongono l'esistenza di una struttura in grado di for-

mulare previsioni per il futuro. Per i bilanci 2024 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare occorrerà riferirsi, dunque, almeno al periodo temporale che va dall'1/1 al 31/12/2025. Va, detto, poi che anche alcuni fatti successivi alla chiusura dell'esercizio possono far venire meno il presupposto della continuità. Nel documento Oic 29 (al paragrafo 59.c), in particolare, si evidenzia che ciò si può verificare, per esempio, quando gli amministratori manifestino (motivandola) l'intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessarne l'attività operativa; oppure nel caso in cui le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, facciano sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio è necessario che nelle valutazioni si tenga conto della circostanza. Continuando, invece, sulla strada delineata dall'Oic 11, si evidenzia che ove la direzione aziendale concluda che, nell'arco temporale di riferimento, non ci sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non siano state ancora accertate le cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rile-

vanti, del limitato orizzonte temporale "residuo". La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Il principio contabile riporta, in particolare, alcuni esempi (non esaustivi) degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio, quali: a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda; b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile; c) la rilevazione di eventuali contratti onerosi; d) la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento; e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali. Quando, invece, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto "senza" la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

— © Riproduzione riservata — ■



Addio alle deroghe: sulle perdite gravano i vincoli del codice civile

Le perdite eventualmente emergenti dal bilancio del 2024 dovranno essere analizzate nel rispetto dei consueti vincoli del codice civile. Infatti, dopo il periodo di "tutela" determinatosi per effetto della pandemia e della crisi connessa ai conflitti in corso, cessano le norme derogatorie vigenti sino al 2022. Sino ad allora, alle perdite emerse non si applicavano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita doveva risultare diminuita a meno di un terzo era posticipato al quinto esercizio successivo, con la conseguenza che si concedeva un lasso temporale più ampio

per sperare in una inversione di tendenza capace di assorbire i cattivi andamenti del passato. La scelta di rinviare al futuro i problemi ha, da un lato, consentito la possibilità di assumere decisioni più ponderate, specialmente nel caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo, ma, su altro versante, ha determinato una forte tentazione di nascondere la polvere sotto il tappeto, sperando in miracoli futuri, spesso poco probabili. Il Consiglio nazionale del notariato, nello Studio 88-2021/I, ha sottolineato, tra gli altri, che: a) per gli esercizi successivi, la società dovrà non solo operare in sostanziale equilibrio (perché le ulteriori perdite eventualmente prodotte restano assoggettate alla disciplina ordinaria), ma anche tentare di "riassorbire", nel quinquennio, le perdite che hanno beneficiato del rinvio eccezionale; b) le scelte degli ammini-

stratori dovranno considerare le effettive prospettive di recupero, nell'orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile. Così, ora i nodi verranno al pettine, determinandosi una sorta di cumulo tra perdite pregresse, con copertura rinviata al futuro, e perdite attuali che richiedono un pronto intervento. Ma questa non è l'unica situazione possibile; infatti, si può ipotizzare che in alcuni casi la situazione deficitaria attuale, magari non drammatica, possa divenire patologica se considerata in un panorama in cui rimangono ancora pendenti i "recuperi" delle annualità passate. Il tema del requisito della continuità balza in primo piano e diventa ostacolo difficile da superare. Al tal fine, occorrerà riportare in nota integrativa l'informativa richiesta dall'Oic 11 ossia i fattori di ri-

schio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale. Per le società che conseguissero risultati positivi, c'è la necessità di monitorare le grandezze del patrimonio netto, isolando e descrivendo le perdite pregresse soggette al regime di tutela e il loro andamento nel tempo. Non infrequente è la situazione delle società che hanno sofferto perdite e ridotto o azzerato gli ammortamenti, con l'ulteriore necessità di costituire una riserva indisponibile di "protezione" la cui sorte non è del tutto certa in merito alla possibilità di essere usata per la copertura delle perdite.

— © Riproduzione riservata —

I principali riflessi in nota integrativa

| | |
|--|---|
| Continuità aziendale | Alla data di approvazione del bilancio è necessario fornire un quadro aggiornato della capacità dell'azienda di continuare a operare nel futuro. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, vengano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio |
| Indicazioni in nota integrativa | <ul style="list-style-type: none">• Incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio• Descrizione dei fattori di rischio, delle assunzioni effettuate e delle incertezze identificate nonché dei piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze• In mancanza di alternative alla cessazione dell'attività, la descrizione delle circostanze che hanno condotto a tale eventualità nonché l'individuazione dei potenziali effetti che la stessa può avere sulla situazione patrimoniale ed economica |